

Proposta di legge regionale

Disposizioni per la promozione ed il riconoscimento della figura del caregiver familiare

Sommario

Preambolo

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Ruolo del caregiver familiare

Art. 3 - Rapporto con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari del sistema regionale

Art. 4 - Rete di sostegno al caregiver familiare nell'ambito del sistema integrato dei servizi regionali

Art. 5 - Il servizio regionale di supporto al caregiver familiare

Art. 6 - Interventi di promozione a favore del caregiver familiare

Art. 7 - Clausola valutativa

Art. 8 – Norma finanziaria

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma 4, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020)

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c) dello Statuto;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Considerato quanto segue:

1. la regione Toscana, come altre regioni, adotta iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza e la divulgazione della figura del caregiver familiare, riconoscendone il valore sociale, nonché a rafforzare la rete dei servizi presenti sul territorio a supporto di tale figura, anche in accordo con le associazioni rappresentative dei caregiver, nonché con le associazioni di pazienti;

2. il caregiver familiare, in coerenza con il progetto di assistenza individualizzato (PAI) o progetto di vita, nel caso di persona con disabilità, dà vita alla relazione di cura nel modo che ritiene più appropriato, in relazione alla situazione di bisogno della persona assistita e svolge i seguenti compiti:

a) assiste e si prende cura della persona con disabilità e non autosufficiente, in modo continuativo, garantendole la permanenza al domicilio e il mantenimento delle relazioni affettive;

b) aiuta la persona assistita nel disbrigo delle pratiche amministrative, rapportandosi ed integrandosi con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari professionali;

3. la rete di welfare locale, del quale il caregiver familiare costituisce parte integrante, gli assicura supporto ed affiancamento necessari a sostenerne la qualità dell'assistenza;

4. la rete di sostegno al caregiver, costituita dal sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e da reti di solidarietà, trova piena realizzazione nel raccordo con le aziende unità sanitarie locali, le zone distretto, le società della salute ed i comuni;
5. le aziende unità sanitarie locali, le zone distretto, le società della salute, i comuni e la Regione promuovono iniziative ed individuano strumenti di sensibilizzazione, informazione ed orientamento finalizzati a sostenere il ruolo del caregiver familiare;
6. la Regione, tramite il Centro di Ascolto Regionale, fornisce un servizio telefonico di orientamento, supporto e informazione, finalizzato a sostenere il caregiver familiare nei suoi compiti di supporto e cura della persona assistita per prevenire l'accrescimento del carico assistenziale e contrastare i rischi di isolamento e solitudine.

Approva la presente legge

Articolo 1 **Finalità**

1. La Regione valorizza il caregiver familiare previsto dall'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e ne riconosce il ruolo di componente informale della rete di assistenza alla persona e di figura cardine del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, in conformità al principio di solidarietà sociale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) nonché dei principi di valorizzazione delle capacità e delle risorse della persona, di adeguatezza, appropriatezza e personalizzazione degli interventi e di sostegno all'autonomia delle persone con disabilità e non autosufficienti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della medesima l.r. 41/2005.

Articolo 2 **Ruolo del caregiver familiare**

1. Il caregiver familiare opera in modo volontario, gratuito e responsabile nell'ambito del progetto di assistenza individualizzato (PAI) di cui all'articolo 12 della legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza) o del progetto di vita, nel caso di persona con disabilità, in coerenza con il percorso assistenziale personalizzato di cui all'articolo 7 della l.r. 41/2005.
2. Il caregiver familiare è coinvolto dai competenti servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, come parte integrante, nelle attività relative alla valutazione multidimensionale della persona con disabilità e non autosufficiente, con particolare riferimento alla definizione del PAI o del progetto di vita, nel caso di persona con disabilità.

Articolo 3 **Rapporto con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari del sistema regionale**

1. I servizi sociali, socio-sanitari e sanitari riconoscono il caregiver familiare come un elemento della rete del welfare locale e gli assicurano il supporto e l'affiancamento necessari a sostenerne la qualità dell'opera di assistenza prestata.
2. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previo consenso dell'assistito ovvero di chi ne esercita la rappresentanza legale, forniscono al caregiver familiare un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche della persona assistita, sui bisogni assistenziali e le cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni

sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse operanti sul territorio che possono essere di sostegno all'assistenza e alla cura.

3. Nell'ambito delle proprie competenze, le aziende unità sanitarie locali, le zone distretto, le società della salute, i comuni e la Regione promuovono iniziative ed individuano strumenti di sensibilizzazione, informazione ed orientamento finalizzati a sostenere il ruolo del caregiver familiare.
4. Il caregiver familiare, di propria iniziativa o a seguito di proposta da parte del servizio sociale, socio-sanitario o sanitario, esprime in modo libero e consapevole la disponibilità a svolgere la propria attività volontaria di assistenza e cura, nell'ambito del PAI o del progetto di vita, nel caso di persona con disabilità, anche avvalendosi di supporti formativi e di forme di integrazione con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari.
L'impegno assunto dal caregiver familiare può essere rivisto attraverso la tempestiva revisione del PAI o del progetto di vita, nel caso di persona con disabilità.
5. Allo scopo di favorire il mantenimento della persona assistita al proprio domicilio, il caregiver familiare, previo consenso della persona cara assistita o di chi ne esercita la rappresentanza legale, deve essere coinvolto in modo attivo nel percorso di valutazione, definizione e realizzazione del PAI o del progetto di vita, nel caso di persona con disabilità e assume gli impegni che lo riguardano, concordati nello stesso PAI o progetto di vita, nel caso di persona con disabilità.
6. Il PAI esplicita il contributo di cura e le attività del caregiver familiare nonché le prestazioni, gli ausili, i contributi necessari ed i supporti che i servizi sociali e sanitari si impegnano a fornire, al fine di permettere al caregiver familiare di affrontare al meglio possibili difficoltà od urgenze e di svolgere le normali attività di assistenza e di cura in maniera appropriata e senza rischi per l'assistito e per sé medesimo.

Articolo 4

Rete di sostegno al caregiver familiare nell'ambito del sistema integrato dei servizi regionali

1. La rete di sostegno al caregiver familiare è costituita dal sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e da reti di solidarietà.
2. Sono elementi della rete di cui al comma 1:
 - a) il responsabile del caso, ~~che~~, nell'ambito del PAI o del progetto di vita, nel caso di persona con disabilità, è la figura di riferimento ed il referente del caregiver familiare;
 - b) il medico di medicina generale, che è il referente terapeutico del familiare assistito, e l'infermiere referente, che nell'ambito del PAI o del progetto di vita, nel caso di persona con disabilità, assume la funzione di referente del caso;
 - c) i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari ed i servizi specialistici sanitari chiamati ad intervenire per particolari bisogni o specifiche necessità;
 - d) il volontariato e la rete di solidarietà e prossimità, che rappresentano un'ulteriore risorsa eventualmente da attivare per arricchire il PAI o il progetto di vita, nel caso di persona con disabilità, e contrastare i rischi di isolamento del caregiver familiare.

Articolo 5

Il servizio regionale di supporto al caregiver familiare

1. La Regione, tramite il Centro di Ascolto Regionale, fornisce un servizio telefonico di orientamento, supporto e informazione, finalizzato a sostenere il caregiver familiare nei suoi compiti di supporto e cura della persona cara per prevenire l'accrescimento del carico assistenziale e contrastare i rischi di isolamento e solitudine.

2. Il servizio di cui al comma 1 consiste:
 - a) nelle attività di informazione ed orientamento riguardanti gli interventi, i servizi e le opportunità che possono essere offerti dalla rete integrata del territorio di riferimento;
 - b) nel supporto psicologico per il mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare. Nei casi più complessi il caregiver familiare è informato ed orientato verso l'associazionismo e le reti solidali del territorio, affinché possano essere attivate risposte di prossimità calibrate su bisogni specifici e sulla conoscenza diretta delle situazioni.

Articolo 6

Interventi di promozione a favore del caregiver familiare

1. La Regione adotta iniziative per promuovere la conoscenza e la divulgazione della figura del caregiver familiare, nonché della rete dei servizi presenti sul territorio a supporto dei compiti del caregiver, anche in accordo con le associazioni rappresentative di questi, nonché con le associazioni di pazienti.
2. La Regione, anche in raccordo con le aziende unità sanitarie locali, le zone distretto, le società della salute ed i comuni, promuove iniziative di informazione, valorizzazione e programmi di aggiornamento sul ruolo del caregiver, rivolte agli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, anche ai fini del consolidamento delle relazioni previste dall'articolo 3.
3. La Regione può inoltre:
 - a) favorire accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative che prevedano premi agevolati per le polizze eventualmente stipulate dal caregiver familiare che opera nell'ambito del PAI o del progetto di vita, nel caso di persona con disabilità, per la copertura degli infortuni o della responsabilità civile collegati all'attività prestata;
 - b) promuovere intese ed accordi con le associazioni datoriali, tesi ad una maggiore flessibilità oraria che permetta di conciliare la vita lavorativa con le esigenze di cura.
4. La Regione e gli enti locali promuovono, a livello regionale e locale, l'associazionismo dei caregiver familiari e ne favoriscono la partecipazione al processo di programmazione sanitaria e sociale integrata in ambito regionale e locale, in coerenza con l'articolo 3, comma 1, lettera i) della l.r. 41/2005.

Articolo 7

Clausola valutativa

1. A partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti in termini di promozione della figura del caregiver. A tal fine la Giunta regionale trasmette con cadenza biennale alla commissione consiliare competente una relazione contenente in forma sintetica le seguenti informazioni:
 - a) gli interventi a favore del caregiver familiare;
 - b) le attività di informazione ed orientamento al caregiver familiare assicurate attraverso il servizio regionale di supporto di cui all'articolo 5;
 - c) ogni altra eventuale informazione utile a evidenziare i rapporti del caregiver familiare con la rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari del sistema regionale, nonché con l'associazionismo;
 - d) le eventuali criticità emerse nell'applicazione della presente legge.

Articolo 8

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 è stimata la spesa di euro 75.000,00 per ciascuna annualità 2024, 2025 e 2026 cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della

Salute”, Programma 01 "Servizio Sanitario Regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024– 2026.

2. Dall'attuazione di quanto previsto agli articoli da 1 a 4 nonché agli articoli 6 e 7 non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.